

## **TI\_GERICHTE 52.1998.239 vom 28. Oktober 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-10-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.239](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.239)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.239 du 28 octobre 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.239 del 28 ottobre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al permesso di domicilio. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; R DAT I-1994 N. 55). Assodato che per le ragioni dinanzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è certamente data. 1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è ricevibile in ordine. 1.5. L'insorgente ha chiesto l'assunzione di diverse prove. Agli atti figurano già prove sufficienti per stabilire il periodo esatto di incarcerazione, di semilibertà e di libertà provvisoria (cfr. decreto 11 luglio 1996 del Consiglio di vigilanza); il richiamo dell'incarto civile dalla pretura di Lugano, sezione 6, ha inoltre permesso di accertare i versamenti effettuati dal ricorrente in favore della propria famiglia durante il periodo d'incarcerazione (doc. 14 di parte convenuta, inc. OA.96.611, pretura di Lugano, sezione 6). Neppure il richiamo degli incarti penali ticinesi ed italiani porterebbe alcun nuovo elemento probante, essendo sufficienti le sentenze di condanna presenti agli atti. Infine notasi che l'incarto della Sezione degli stranieri è già stato trasmesso a questa autorità unitamente al ricorso. Le ulteriori testimonianze offerte non appaiono infine idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Il giudizio può quindi essere reso sulla base degli atti integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito da questo tribunale (richiamo incarto OA.96.611 dalla Pretura di Lugano, sez. 6; art. 18 PAm). 2. \_\_\_\_\_ lamenta una violazione del diritto di essere sentito in quanto lo scritto 23 luglio 1998 dell'Ufficio dell'assistenza sociale non gli è stato notificato formalmente. Egli ne sarebbe venuto a conoscenza unicamente con l'intimazione della decisione impugnata. La censura non può essere accolta. Innanzitutto si osserva che il documento in questione è stato intimato al patrocinatore del ricorrente in data 27 luglio 1998. È ben vero che l'invio è avvenuto per lettera semplice e non per raccomandata; appare quantomeno strano che lo stesso non sia giunto a destinazione. La questione può tuttavia restare aperta, poiché anche se tale documento non fosse stato portato a conoscenza del ricorrente, ciò non gli ha comunque recato alcun pregiudizio. In effetti egli ben sapeva che la sua famiglia era a carico dell'assistenza, in quanto le prime prestazioni assistenziali sono state versate nell'agosto 1993, allorquando il nucleo familiare era ancora intatto. Inoltre lo stesso ricorrente dinanzi

al Consiglio di Stato al fine di suffragare la sua domanda di assistenza giudiziaria ha asserito di avere numerosi debiti "non da ultimo verso l'assistenza sociale" (ricorso 3 dicembre 1997, pag. 7). Egli quindi ben sapeva che la sua famiglia si trova in maniera determinante a carico della pubblica assistenza. L'insorgente non può neppure sostenere che non era a conoscenza dell'entità del debito contratto. Infatti l'esatto ammontare dei versamenti erogati dalla pubblica assistenza gli era già stato reso noto in data 23 ottobre 1997 nell'ambito della procedura di divorzio (inc. OA.96.611 della Pretura di Lugano, sezione 6). La lamentela sollevata dal ricorrente è quindi infondata. 3. Con la sottoscrizione delle notifica di partenza del 13 gennaio 1998, il permesso di dimora annuale di cui beneficiava \_\_\_\_\_ ha perso ogni validità giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS. Tale fatto è pure chiaramente menzionato sul formulario di partenza. Pertanto questo tribunale, come giustamente già osservato dal Consiglio di Stato, è chiamato a giudicare in merito al rilascio del permesso di dimora, e non al suo rinnovo. 4. Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora (art. 7 cpv. 1 1. periodo LDDS). Nel formulare tale disposto il legislatore ha volutamente ommesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero ad un permesso di dimora dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto. È sufficiente che il matrimonio esista formalmente. Tuttavia il summenzionato diritto non è illimitato, in particolare esso è ristretto dal disposto dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (motivi d'espulsione), dal capoverso 2 della medesima norma (matrimonio fittizio), nonché dall'abuso di diritto (DTF 121 II 100). In particolare uno straniero può essere espulso dalla Svizzera o da un cantone se è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS) e quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). In quest'ultimo caso l'espulsione potrà essere pronunciata solo se il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Se si verificano più cause d'espulsione, di cui nessuna però autorizza singolarmente tale misura in conformità del principio della proporzionalità, bisogna procedere ad un apprezzamento generale (cfr. A. Wurzbürger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, in RDAF 53/1997, pag. 308). 5. In tema di domande volte alla proroga o al rilascio del permesso di dimora vi è abuso di diritto quando il coniuge straniero si richiama ad un matrimonio che esiste solo dal lato formale unicamente allo scopo di ottenere l'autorizzazione richiesta (DTF 121 II 103 e rinvii). Il 6 settembre 1996, esperito invano il tentativo di conciliazione previsto dalla legge, \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio il marito al fine di ottenere il divorzio. L'insorgente ha aderito alla domanda di divorzio (cfr. risposta 8 novembre 1996, pag. 11). I coniugi vivono separati dal mese di gennaio 1996. Il vincolo matrimoniale sussiste dunque ormai solo formalmente, finché non verrà pronunciato il divorzio. Lo scioglimento del matrimonio è cosa certa e prossima. Neppure il ricorrente nella presente impugnativa ha asserito il contrario. In tali circostanze la pretesa dello straniero di vedersi rilasciato il permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configura quindi alla stregua di un vero e proprio abuso di diritto che non può evidentemente essere tutelato. Può pertanto restare irrisolta la questione a sapere se il ricorrente ha effettivamente avuto una stabile relazione extraconiugale. 6. \_\_\_\_\_ sostiene che le condanne precedentemente subite non rappresenterebbero motivi sufficienti per configurare un motivo d'espulsione, considerato il rinnovo del permesso nel 1995. A

torto. Il ricorrente ha ripetutamente interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Dopo la prima condanna del 24 luglio 1991 a quindici giorni di detenzione sospesi condizionalmente per infrazione alla LDDS, il ricorrente è stato condannato a tre anni di reclusione per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ed alla LDDS. Infine il 17 febbraio 1997 \_\_\_\_\_ è stato ritenuto colpevole di abuso del telefono e condannato al pagamento di una multa di fr. 200.--. In particolar modo l'infrazione alla LF sugli stupefacenti è da considerarsi grave. Inoltre, sebbene ammonito in due occasioni (22 agosto 1991 e 23 settembre 1996) sulle conseguenze di un ulteriore delinquere, egli non si è trattenuto dal commettere ancora un altro reato, poco importa se punito solo con una multa di fr. 200.--. Con il suo comportamento l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere i requisiti dell'espulsione previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. Anche su questo punto la pronunzia governativa resiste con certezza alle critiche dell'insorgente. 7. 7.1. Nel caso concreto è inoltre dato un altro motivo d'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.

### **E. 7.2**

Dagli atti risulta che dall'agosto 1993 ed in maggior misura dal settembre 1994 alla famiglia \_\_\_\_\_ sono state versate ingenti prestazioni assistenziali per un ammontare di fr. 166'018.85 in data 8 luglio 1998, in un primo tempo soltanto quale integrazione al reddito del ricorrente ed in seguito anche per far fronte al sostentamento del nucleo familiare ed al pagamento della pigione. È ben vero che l'aggravamento della situazione coincide con il periodo d'incarcerazione del ricorrente, la stessa non è tuttavia mutata anche dopo che egli ha riottenuto la libertà. Malgrado che con scritto 27 aprile 1998 il Servizio dei ricorso del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di \_\_\_\_\_ di poter risiedere in Ticino e lavorare presso la ditta \_\_\_\_\_, in qualità di autista, durante la pendenza del ricorso, non è stato fatto alcun tentativo per rimborsare il debito contratto. L'insorgente sostiene che ciò non rappresenterebbe un motivo d'espulsione, in quanto egli non ha mai chiesto né beneficiato in prima persona del versamento di prestazioni assistenziali, bensì solo la sua famiglia ha ricevuto tali aiuti. La contestazione è infondata: l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS prescrive esplicitamente che è dato un motivo d'espulsione qualora uno straniero, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza. Ritenuto che nella fattispecie è indubbio che all'insorgente incombe l'obbligo di provvedere al sostentamento della propria famiglia, la norma summenzionata è certamente applicabile. Va infine osservato che il permesso postulato non può essere rilasciato allo straniero per permettergli di realizzare i propri progetti professionali futuri al fine di poter al più presto rimborsare il noto debito (art.

### **E. 7.3**

L'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio cantonale prevale su quello privato al rinnovo del permesso di dimora annuale. Il ricorrente non avrebbe difficoltà a rientrare in Italia dove ha trascorso la maggior parte della propria vita e dove risiede ancora la sua famiglia ed in particolar modo il fratello a \_\_\_\_\_. La moglie del ricorrente, cittadina svizzera, ed i loro tre figli vivono in Svizzera dove sono ben integrati. Tuttavia il fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). Ritenuto che i coniugi \_\_\_\_\_ vivono separati già dal 1996 e che ben presto verrà pronunciato il divorzio, il ricorrente non può invocare alcun interesse prevalente al rilascio del permesso richiesto. Il suo trasferimento lungo la fascia di confine,

con mentalità, cultura, condizioni sociali ed economiche simili a quelle ticinesi è perfettamente realizzabile. 8. Non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art.

## E. 8

CEDU nelle relazioni con i propri tre figli. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattiene con i figli buoni rapporti e se esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Infatti secondo l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se è una misura necessaria in una società democratica, in particolare per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). In concreto, il mancato rilascio del permesso al ricorrente consegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero e della sua famiglia a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. Del resto, nulla gli impedisce di abitare nella fascia di confine, dove già risiede il fratello, né egli ha saputo provare il contrario. Ritenuto che il diritto di visita da lui postulato davanti al Giudice del divorzio si estende a due fine settimana al mese ed a tre settimane durante l'anno, la breve lontananza tra padre e figli non sarà di alcun ostacolo. Il ricorrente potrà valicare la frontiera per rendere visita ai figli senza alcun problema di natura amministrativa. 9. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata. Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, mancando al ricorso qualsiasi possibilità di successo viste le motivazioni sopra esposte. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAMM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU, 4 Cost., 4, 7, 10 cpv. 1 LDDS, 8 cpv. 2 ODDS, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS, 1 ss. PAMM, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1998, notificando la sua partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria